

CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA N° PDCC-35-2020

OGGETTO : *Emergenza sanitaria Covid-19. Differimento delle scadenze 2020 del Canone per le Occupazioni Permanenti di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), e delle rate in acconto della Tassa sui rifiuti (TARI).*

Scandicci, lì 03/06/2020

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**
(art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE 3 - RISORSE
Dott. Alberto De Francesco

[Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e smi (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]

PROPOSTA N° PDCC-35-2020

OGGETTO : *Emergenza sanitaria Covid-19. Differimento delle scadenze 2020 del Canone per le Occupazioni Permanenti di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), e delle rate in acconto della Tassa sui rifiuti (TARI).*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art 67 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito in Legge 24.04.2020 n.27, recante disposizioni in materia di "Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori", il quale, tra l'altro, sospende, "per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori";

Richiamato, altresì, l'art 151 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, il quale dispone la proroga al 31 gennaio 2021 del termine finale della sospensione di cui alla disciplina sopra richiamata;

Richiamato, ancora, l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 che conferisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, e l'articolo 3 comma 143 della Legge 23/12/1996 n. 662 che individua per i Comuni anche l'obiettivo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti da parte dei contribuenti;

Ricordato che:

- l'articolo 28 del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 21.04.2009 e s.m.i. fissa al 30 aprile dell'anno di riferimento il termine entro il quale effettuare il pagamento del canone per le occupazioni permanenti per le annualità successive a quella del rilascio dell'atto di concessione;
- il predetto regolamento comunale prevede la medesima scadenza del 30 aprile relativamente ad altre fattispecie assoggettate al canone (occupazione relative al commercio su aree pubbliche con posto fisso, occupazioni con stazioni radio base per servizi di telefonia mobile), nonché ipotesi di rateizzazioni, con prima rata fissata al 30 aprile, per importi superiori ad € 516,46;

Richiamato inoltre il disposto dell'articolo 18 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari), il quale al comma 3 prevede che "Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate scadenti il 16 maggio e il 16 settembre per l'acconto e il 16 novembre per il saldo. omissis..... E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno;

Richiamata, ancora, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23.04.2020 con la quale è stabilito di differire, per il solo anno 2020, le scadenze per il versamento delle entrate comunali come di seguito rappresentato :

- canone per le occupazioni permanenti per le annualità successive a quella del rilascio dell'atto di concessione, nonché per le altre fattispecie per le quali è prevista la scadenza del 30 aprile: 30 giugno 2020;
- canone per le occupazioni per le quali è consentito il pagamento rateale con scadenza prima rata fissata al 30 aprile: prima rata al 30 giugno 2020;
- imposta sulla pubblicità annuale: 30 giugno 2020;
- pubblicità annuale di importo superiore ad euro 1.549,37: I rata 30 giugno 2020;
- Tari I rata in acconto: 16 luglio 2020;
- Pagamento Tari in unica soluzione 30 settembre 2020;

Considerato che l'articolo 181 del D.L. 18.05.2020 n. 34 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio" dispone che le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge 25.08.1991 n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 4 comma 3-quater del D.L. 30.12.2019 n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28.02.2020. n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'art. 63 del d.lgs 15.12.1997 n. 446;

Dato atto che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della legge 25.08.1991 n.

287:

a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);

b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);

c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;

d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Considerato che il permanere della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 rende necessario un ulteriore intervento da parte dell'Amministrazione a sostegno del lavoro e dell'economia;

Ravvisata pertanto l'opportunità, quale misura di sostegno alle famiglie e alle realtà economiche del territorio, di provvedere ad un ulteriore rinvio delle scadenze di che trattasi oltre il termine stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23.04.2020;

Richiamato, al riguardo, l'articolo 24 del citato regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche "determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività";

Ritenuto, in definitiva, di differire, per il solo anno 2020, come di seguito le scadenze delle entrate comunali riportate:

- canone per le occupazioni, permanenti e temporanee, per le tipologie di cui ai punti 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19 della tabella indicata dall'articolo 24 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: 16.09.2020. Nel caso di pagamenti rateali, (importi superiori ad euro 516,46), il pagamento potrà essere effettuato in n. 3 rate di pari importo, scadenti rispettivamente: 16.09.2020, 31.10.2020 e 31.12.2020;
- canone per le occupazioni per le tipologie di cui al punto 2 della tabella indicata dall'articolo 24 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: differimento al 30 settembre 2020 di tutte le scadenze, anche rateali, con scadenza entro il 29 settembre 2020;
- Tari I rata in acconto (utenze domestiche e non domestiche): 16.09.2020;
- Tari II rata in acconto (utenze domestiche e non domestiche): 31.10.2020;
- Tari a saldo (utenze domestiche e non domestiche): 02.12.2020;
- Pagamento Tari in unica soluzione 16 novembre 2020;

Ritenuto, altresì di dover confermare per quanto non disciplinato dal presente atto quanto deliberato in data 23.04.2020 dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 30, sopra citata;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'emanazione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs 267/2000;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano conseguenze sugli equilibri di parte corrente di bilancio, determinando, per contro, il medesimo provvedimento effetti sui soli flussi di cassa nel breve periodo;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Con votazione___;

DELIBERA

1. Di differire, per le motivazioni esposte in narrativa, e per il solo anno 2020, come di seguito rappresentato, le scadenze per il versamento delle entrate comunali di cui in premessa:
 - canone per le occupazioni, permanenti e temporanee, per le tipologie di cui ai punti 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19 della tabella indicata dall'articolo 24 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: 16.09.2020. Nel caso di pagamenti rateali, (importi superiori ad euro 516,46), il pagamento potrà essere effettuato in n. 3 rate di pari importo, scadenti rispettivamente: 16.09.2020, 31.10.2020 e 31.12.2020;
 - canone per le occupazioni per le tipologie di cui al punto 2 della tabella indicata dall'articolo 24 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: differimento al 30 settembre 2020 di tutte le scadenze, anche rateali, con scadenza entro il 29 settembre 2020;
 - Tari I rata in acconto (utenze domestiche e non domestiche): 16.09.2020;
 - Tari II rata in acconto(utenze domestiche e non domestiche): 31.10.2020;
 - Tari a saldo (utenze domestiche e non domestiche): 02.12.2020;
 - Pagamento Tari in unica soluzione 16 novembre 2020;
2. Di confermare, per quanto non disciplinato dal presente atto, quanto deliberato in data 23.04.2020 dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 30;
3. Di fornire conseguenti indicazioni ai competenti Uffici Comunali e per quanto concerne la Tassa sui rifiuti, al soggetto gestore Alia Servizi Ambientali S.p.A., al fine di provvedere all'adeguamento del contenuto degli avvisi di pagamento relativi alle entrate in discorso alle prescrizioni di cui al punto 1;
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico e che da il seguente risultato

DELIBERA

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 VI comma del D. lgs 267/2000.